

## Cooperative e dintorni n. 39/2021

# La tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana

di Sara Agostini - giurista d'impresa

*L'Inps ha dettato una serie di istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana, ponendo fine, grazie al definitivo superamento dell'unicità del rapporto subordinato all'interno delle cooperative artigiane, a una lunga stagione di contenziosi relativi alla mancata iscrizione dei soci alla relativa Gestione speciale autonoma.*

### La circolare Inps n. 29/2021

Con la [circolare n. 29/2021](#), l'Inps, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, ha effettuato un riepilogo della normativa riguardante il socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana, e ha formulato una serie di chiarimenti in merito alla relativa tutela previdenziale.

L'intervento mira a definire le modalità di iscrizione del socio alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore e la cooperativa sia instaurato un rapporto di lavoro autonomo di tipo artigiano.

### Il quadro normativo

Il lavoro artigiano, indicato dall'[articolo 2222](#), cod. civ., è una delle forme in cui può realizzarsi con modalità autonoma il contratto d'opera.

L'[articolo 3](#), L. 443/1985, definisce artigiana l'impresa che viene esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali indicati da tale norma e abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

Essa può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno, nel caso di 2 soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

### La posizione dell'Inps

L'Inps, nel corso degli ultimi anni, ha assunto una posizione rigida in merito alla figura del socio lavoratore di cooperativa artigiana. Dapprima in ordine sparso e poi, via via, sempre più in modo compatto, le diverse sedi territoriali dell'Istituto hanno iniziato a respingere le domande d'iscrizione dei soci lavoratori autonomi che costituivano o si associavano a una cooperativa artigiana nella Gestione speciale autonoma, affermando che in tale tipo di rapporto di lavoro vi fossero gli estremi della subordinazione. Inoltre, l'Inps manifestava l'intenzione di cancellare dalla Gestione autonoma e trasferire a quella per i lavoratori subordinati anche i rapporti già costituiti.

Gli uffici Inps motivavano la loro decisione argomentando che nelle modalità di esercizio dell'attività prestata dal socio della cooperativa non si potevano ravvisare le caratteristiche dell'impresa artigiana e gli elementi tipici del rapporto di lavoro autonomo. Ciò, inoltre, era ritenuto coerente con *“il regime fiscale riservato ai redditi dichiarati dai soci di cooperativa, trattati, per l'appunto, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”*.

La Direzione regionale Inps della Toscana, per esempio, nella risposta resa alla Commissione regionale per l'artigianato della Toscana il 28 maggio 2014, confermava la suddetta interpretazione, affermando che essa *“era tacitamente accettata dai soggetti interessati (soci) che, ordinariamente, provvedono da subito a richiedere l'iscrizione come dipendenti”*.

Conseguentemente, secondo l'Inps, avrebbero dovuto essere estese ai soci di cooperative le regole previdenziali definite per il lavoro subordinato, ponendo l'obbligo contributivo a carico della cooperativa anche nel caso che i soci fossero iscritti all'Albo delle imprese artigiane.

### La posizione dell'Agenzia delle entrate

Tra le novità fiscali della L. 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di stabilità 2016) emerge l'articolo 1, [comma 114](#), che riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'[articolo 50](#), Tuir, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane.

Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro - all'atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra la cooperativa e il socio - *“in forma autonoma”*, ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 3, L. 142/2001, con la cooperativa stessa.

L'Agenzia delle entrate ritiene, infatti, che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui all'[articolo 50](#), lettera a), Tuir, riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.<sup>1</sup>

La situazione di incertezza è stigmatizzata dalla risposta scritta, resa dal sottosegretario al Ministero del lavoro Franca Biondelli all'interrogazione in Commissione 5-05896 del 25 giugno 2015, nella quale si legge che, a seguito di numerose segnalazioni, l'Inps ha avviato un confronto con il Ministero, volto all'analisi delle possibili soluzioni. Il Governo afferma che la questione segnalata è alla sua attenzione. E, infatti, al fine di definire un quadro normativo chiaro e univoco, il Ministero dichiara di essere al lavoro con l'Inps per individuare idonee iniziative volte a tutelare gli interessi delle imprese e dei soci, ma anche in generale di tutti i lavoratori interessati.

### La giurisprudenza

La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha delineato il proprio orientamento in merito all'inquadramento del socio lavoratore di cooperativa artigiana.

La Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze<sup>2</sup> sull'argomento e ha contribuito a fare chiarezza; i Supremi giudici affermano, innanzitutto, che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola.

Nel primo caso, si avranno cooperative di servizio in cui, analogamente a quanto avviene nei consorzi di imprese, gli artigiani si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta e accettandone i rischi.

L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è, quindi, il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi.

Nel secondo caso si hanno, invece, cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano, pertanto, estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa.

<sup>1</sup> Agenzia delle entrate, [circolare n. 20/E/2016](#).

<sup>2</sup> Cass. n. 13818/2008; Cass. n. 9706/2010; Cass. n. 11465/2010.

A seguito del rifiuto, da parte di numerose Inps territoriali, di iscrivere i soci nella Gestione speciale autonoma degli artigiani, hanno cominciato a sorgere una serie di contenziosi a livello locale, che hanno portato i giudici a pronunciarsi a favore della tesi delle cooperative.

Secondo la giurisprudenza di merito<sup>3</sup>, infatti, è necessaria una valutazione concreta della posizione e della prestazione dei singoli soci ai fini di individuare il loro corretto inquadramento ai fini dell'eventuale iscrizione a una Gestione piuttosto che a un'altra.

L'[articolo 6](#), L. 142/2001, obbliga le cooperative all'adozione di un regolamento che individui le diverse tipologie dei rapporti che si intendono instaurare con i soci.

Per determinare, quindi, le norme applicabili sul piano previdenziale, è imprescindibile la verifica dell'effettiva configurazione del rapporto di lavoro instaurato dal socio, frutto di un concreto accertamento nel merito dei singoli rapporti in questione, potendo gli stessi essere o meno caratterizzati dagli elementi di subordinazione.

### L'INL

Sull'argomento è intervenuto anche l'INL, fornendo, con la [circolare n. 1/2020](#), indicazioni al proprio personale ispettivo in ordine alla procedura di inquadramento previdenziale, tra l'altro, anche delle cooperative artigiane.

Con specifico riferimento al trattamento, dal punto di vista previdenziale, dei singoli soci lavoratori, viene in rilievo la tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, instaurato tra i titolari d'impresa artigiana associati e la società cooperativa.

### Il richiamo alle norme di Legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Il controllo sulla corretta iscrizione alla Gestione previdenziale dei soci lavoratori della cooperativa deve essere incentrato, secondo l'INL, sulla natura dei rapporti di lavoro effettivamente instaurati con i soci.

### La circolare Inps n. 29/2021

Con la recente [circolare n. 29/2021](#), l'Inps riconosce, innanzitutto, che il prestatore d'opera socio di una cooperativa artigiana è un artigiano e, come tale, può essere iscritto nella Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

---

<sup>3</sup> Tribunale di Lucca, n. 392/2017; Tribunale di Lucca, n. 391/2017.

La connotazione del reale rapporto instaurato tra il socio artigiano e la cooperativa è desumibile, innanzitutto, dallo statuto e dal contratto di lavoro, nel quale è indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.

Il regolamento interno, previsto dalla L. 142/2001, deve indicare i diversi tipi di rapporto di lavoro che sono instaurabili tra la cooperativa e i propri soci, al fine di conseguire lo scopo mutualistico, tra i quali, oltre a quello subordinato, sono indicati anche quelli diversi dal lavoro subordinato.

La qualificazione contrattuale del rapporto artigiano, tuttavia, deve essere aderente alla realtà fattuale, nonché “*convalidata e rispettata*” anche in fase esecutiva.

L'Inps comunica che le delibere di iscrizione nella Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani inviate dall'Albo delle imprese artigiane avverrà, d'ora in poi, in modo automatico.

Se sussistono contenziosi in corso in merito all'iscrizione, le strutture territoriali dell'Istituto devono validare l'iscrizione manualmente, aprendo una nuova posizione assicurativa allorché il socio lavoratore è iscritto all'Albo delle imprese artigiane, ma non al Fondo pensione lavoratori dipendenti o nella Gestione separata.

Se, invece, il socio era iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o nella Gestione separata, la sua posizione è trasferita alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani con decorrenza dal mese di marzo 2021.

Una volta che il socio artigiano è iscritto nella corrispondente Gestione autonoma, è obbligatoria la compilazione del quadro RR nell'ambito del modello Redditi persone fisiche.

Per le annualità pregresse, nell'ambito della dichiarazione, il reddito del socio artigiano può essere indicato:

- nel quadro RR<sup>4</sup>;
- nei quadri F o G, laddove non sia stato utilizzato il quadro RR;
- nel campo 3 del quadro RC, riportando nella colonna 4 il codice “3” soci cooperative artigiani.

## Conclusioni

La [circolare Inps n. 29/2021](#) risolve le problematiche connesse all'iscrizione alle Gestione autonoma dei soci lavoratori artigiani di cooperative, nonché i numerosi contenziosi che si erano via via aperti in diversi Tribunali italiani.

---

<sup>4</sup> Si veda la Sezione “Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (Inps)”.

Si adotta un percorso automatico che prescinde da qualsiasi giudizio preventivo, ma che non impedisce all'Istituto di verificare la concreta modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in aderenza al principio dell'effettività del rapporto di lavoro instaurato tra socio e cooperativa.



The graphic features a white central box with a blue border, set against a background of a modern building's glass facade. At the top left of the box is the Euroconference logo, consisting of a stylized 'e' and 'c' in blue. To the right of the logo, the word 'Euroconference' is written in a bold, black, sans-serif font. Below the logo and name, the text 'SUPERBONUS 110%' is displayed in a large, bold, blue, sans-serif font. Underneath this, the phrase 'RISOLVI TUTTI I TUOI DUBBI IN 48 ORE CON IL SERVIZIO PARERI E QUESITI' is written in a bold, black, sans-serif font. A list of three benefits follows, each preceded by a blue checkmark icon. The first benefit is 'Tempestività nella risposta' in bold blue text, with the subtext 'La richiesta sarà evasa entro 48 ore lavorative dall'accettazione del preventivo' in black. The second is 'Completezza' in bold blue text, with the subtext 'La risposta è corredata dalla documentazione di riferimento' in black. The third is 'Autorevolezza' in bold blue text, with the subtext 'Gli esperti sono tra i più qualificati nella materia di competenza' in black. At the bottom center of the white box is a dark blue rectangular button with the white text 'SCOPRI DI PIÙ'.

**e Euroconference**

# **SUPERBONUS 110%**

## **RISOLVI TUTTI I TUOI DUBBI IN 48 ORE CON IL SERVIZIO PARERI E QUESITI**

- ✓ **Tempestività nella risposta**  
La richiesta sarà evasa entro 48 ore lavorative dall'accettazione del preventivo
- ✓ **Completezza**  
La risposta è corredata dalla documentazione di riferimento
- ✓ **Autorevolezza**  
Gli esperti sono tra i più qualificati nella materia di competenza

**SCOPRI DI PIÙ**